



Circolare n. 22/2022 - Prot. n. 258/2022 del 22/06/2022

Ai Componenti dell'Assemblea della Rete
Professioni Tecniche

e, p.c. Federazione Nazionale degli Ordini dei
Chimici e dei Fisici
P.zza San Bernardo, 106
00183 Roma
segreteria@chimicifisici.it

Consiglio dell'Ordine Nazionale dei
Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Via Po, 22
00198 Roma
servizioregreteria@conaf.it

Consiglio Nazionale dei Geologi
Via Vittoria Colonna, 40
00193 Roma
segreteria@cngeologi.it

Consiglio Nazionale dei Geometri e
dei Geometri Laureati
P.zza Colonna, 361
00187 Roma
cng@cng.it

Consiglio Nazionale degli Ingegneri
Via XX Settembre, 5
00187 Roma
segreteria@cni-online.it

Collegio Nazionale dei Periti Agrari e
dei Periti Agrari Laureati
Via Principe Amedeo, 23
00185 Roma
segreteria@peritiagrari.it

Consiglio Nazionale dei Periti Industriali
e dei Periti Industriali Laureati
Via in Arcione, 71
00187 Roma
cnpi@cnpi.it

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Ordine Nazionale dei Tecnologi
Alimentari
Via degli Uffici del Vicario, 49
00186 Roma
info@tecnologicalimentari.it

Consiglio Nazionale degli Architetti,
Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
Via di Santa Maria dell'Anima, 10
00186 Roma
segreteria presidenza.cnappc@awn.it

Circolare n. 22 - Prot. n. 258/2022

Roma, 22 giugno 2022

Oggetto: Informativa su riunione Filiera delle Costruzioni.

Cari Presidenti,

in data 21 giugno 2022 si è riunita la Filiera delle Costruzioni, composta da enti ed associazioni (in calce le sigle aderenti) per denunciare con forza il rischio di default economico determinato dal blocco della cessione dei crediti da bonus edilizi.

Un fenomeno denunciato da tempo e causato da continue modifiche legislative che mirano, nemmeno troppo velatamente, a ridurre il ricorso ai benefici fiscali.

Il blocco della cessione del credito sta mettendo in serio rischio la sopravvivenza di imprese e professionisti. Essi, infatti, per rispettare gli impegni contrattuali già presi con i committenti, continuano ad accumulare crediti fiscali che restano in attesa di essere ceduti con un conseguente grave problema di liquidità.

Il Sottosegretario all'Economia e alle Finanze, Maria Cecilia Guerra, nel corso di un'interrogazione parlamentare di qualche settimana fa, ha rivelato che sulla piattaforma cessione dell'Agenzia delle Entrate risultavano circa 5,4 miliardi di euro di crediti non ancora accettati, di cui circa 3,7 miliardi relativi al Superbonus 110% e circa 1,5 agli altri bonus edilizi. Numeri peraltro che secondo la Filiera sono del tutto sottostimati ma che già danno il senso di quanto la situazione sia

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

ormai drammatica.


Per questo la Filiera ha fatto appello a tutte le forze politiche affinché in sede parlamentare siano trovate soluzioni straordinarie e immediate per porre rimedio a questo blocco che contraddice, peraltro, precedenti decisioni politiche che lasciano cittadini e operatori economici nella totale incertezza.

La Filiera, dunque, ritiene urgente un incontro nei prossimi giorni con i leader politici per discutere le azioni da intraprendere anche sulla base di una serie di proposte condivise da tutti gli aderenti.

Si allega il documento di studio sul tema della cessione del credito, elaborato dalla RPT ed esaminato dalla Filiera, finalizzato alla individuazione di proposte di modifiche normative atte a risolvere i problemi posti dalle recenti modifiche normative.

Cordiali saluti.

IL SEGRETARIO
(Dott. Chim. Nausicaa Orlandi)



IL COORDINATORE
(Ing. Armando Zambrano)



SIGLE ADERENTI

ANCE

Rete Professioni Tecniche (RPT)

Confcooperative Lavoro e Servizi

AGCI Produzione e Servizi di lavoro

Legacoop

GeneralSoa

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581



UnionSoa

USI UnionSoaltaliane

Confartigianato Imprese

ANAEPa Confartigianato Edilizia

Confindustria

CNA Costruzioni

Conforma

Fondazione Inarcassa

Confapi Aniem

ISI Ingegneria Sismica Italiana

Federcostruzioni

Casartigiani

CLAAI

ANACI

OICE

CONSIGLI NAZIONALI:

**ARCHITETTI, PIANIFICATORI, PAESAGGISTI E CONSERVATORI - CHIMICI E FISICI - DOTTORI AGRONOMI E DOTTORI FORESTALI - GEOLOGI - GEOMETRI
E GEOMETRI LAUREATI - INGEGNERI - PERITI AGRARI E PERITI AGRARI LAUREATI - PERITI INDUSTRIALI E PERITI INDUSTRIALI LAUREATI - TECNOLOGI ALIMENTARI**

Sede: Via di San Nicola da Tolentino 18, 00187 Roma – tel: 06.44234487

info@reteprofessionitecniche.it – info@pec.reteprofessionitecniche.it

Associazione costituita con atto notarile in data 26/06/2013 - Rep. N° 79992 – Racc. N° 29562 - CF 97767480581

Filiera delle Costruzioni

(a cura della Rete Professioni Tecniche)

OSSERVAZIONI SULLO STATO ATTUALE DELLA CESSIONE DEL CREDITO DEI BONUS EDILIZI

SINTESI

Il comma 12 dell'articolo 119 e il comma 7 dell'articolo 121 del noto decreto-legge n. 34 del 2020 prevedono che con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate siano definite le modalità attuative delle disposizioni, comprese quelle relative all'esercizio delle opzioni, da effettuarsi esclusivamente in via telematica.

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022, sono state definite le modalità di attuazione delle richiamate disposizioni, in base alla legislazione all'epoca vigente.

Con questa premessa, da quello che si comprende, l'ADE ha adeguato le precedenti istruzioni operative, conformandosi all'articolo 28 del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, ed alle conseguenti modifiche sull'articolo 121.

Solo che, invece di procedere ad una riscrittura del documento, ha usato un approccio "legislativo" pubblicando le modifiche e le integrazioni.

Per avere un quadro chiaro bisognerebbe quindi unire il testo vecchio ed il nuovo, visto che l'ADE non l'ha ancora fatto.

FOTOGRAFIA DELLA SITUAZIONE ATTUALE

Le norme di attuazione delle ulteriori cessioni dei crediti d'imposta sono state previste con provvedimento del 10 giugno 2022 dell'ADE. Il documento, come detto, modifica il provvedimento della stessa ADE dello scorso 3 febbraio 2022 e tiene conto della possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari

iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

Con provvedimento del 10 giugno 2022, l'ADE ha previsto nuove disposizioni di attuazione degli articoli 119 e 121 del DL n. 34 del 2020, per l'esercizio delle opzioni relative agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Il documento modifica il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate dello scorso febbraio 2022 che aveva definito le modalità di attuazione della disciplina del Superbonus, con particolare riguardo alla possibilità del soggetto beneficiario di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Successivamente, l'articolo 28 del DL n. 4 del 2022, modificato in sede di conversione dalla legge 28 marzo 2022, n. 25, è intervenuto sull'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo:

- la possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo previsto dall'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del predetto testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;
- che i crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni (prima cessione del credito o sconto in fattura) comunicate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022 non possano formare oggetto di cessioni parziali successive.

Al credito è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

L'articolo 14 del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, ha nuovamente modificato l'articolo 121 del decreto-legge n. 34 del 2020, prevedendo che alle banche, ovvero alle società

appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo sia sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati di cui all'articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione da parte dei suddetti clienti.

Quindi, in ragione delle novità introdotte dalle disposizioni successivamente intervenute, con il nuovo provvedimento sono state apportate le necessarie modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate prot. n. 35873 del 3 febbraio 2022.

Quali sono le modifiche?

Al punto 1.1, lettera b) del provvedimento del 3 febbraio 2022 le parole “, senza facoltà di successiva cessione” sono eliminate.

Dopo il punto 1.1 è inserito il seguente punto: “1.1.1. Le eventuali ulteriori cessioni dei crediti sono disciplinate dal punto 6 del presente provvedimento.”.

Inoltre si prevede che salvo diverse specifiche disposizioni, la Comunicazione deve essere inviata entro il 16 marzo dell'anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione, ovvero, nei casi di cui al punto 1.3, entro il 16 marzo dell'anno di scadenza del termine ordinario di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui avrebbe dovuto essere indicata la prima rata ceduta non utilizzata in detrazione.

Il nuovo punto 6 del provvedimento è rubricato “Ulteriori cessioni dei crediti d'imposta” e prevede che in alternativa all'utilizzo in compensazione, a decorrere dal giorno 10 del mese successivo alla corretta ricezione della Comunicazione:

- i fornitori che hanno applicato gli sconti possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo, oppure di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia ai sensi del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono

effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati;

- i primi cessionari che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore di soggetti qualificati. I soggetti qualificati che hanno acquistato i crediti possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti qualificati. Tuttavia, se la Comunicazione è stata inviata all'Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati;
- alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'articolo 64 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sempre consentita la cessione a favore dei clienti professionali privati che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Le funzionalità della Piattaforma cessione crediti che consentiranno di comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la Piattaforma cessione crediti fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall'articolo 28, comma 2, del DL n. 4 del 2022, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore dei soggetti qualificati.

La comunicazione delle cessioni avviene esclusivamente a cura del soggetto cedente tramite la Piattaforma cessione crediti, dopo aver proceduto all'accettazione della cessione, utilizzando la medesima Piattaforma.

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti.

Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni di cui al punto 4 inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la

suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale.

Le rate annuali dei crediti derivanti dall'esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni comunicate all'Agenzia delle entrate dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive.

A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la Piattaforma cessione crediti.

Queste ultime disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle suddette opzioni comunicate all'Agenzia delle entrate entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022.

I contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni di cui all'articolo 121, comma 1, del Decreto e all'articolo 28, comma 2, del decreto-legge n. 4 del 2022 sono nulli.

OSSERVAZIONI

In forma più semplice.

Dal 15 luglio sarà possibile, per i soggetti "qualificati", cioè le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario "vigilato", comunicare al Fisco la cessione del credito dei bonus edilizi a favore dei clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Dopo l'emanazione del provvedimento del 3 febbraio dell'ADE sono intervenute ulteriori modifiche alla disciplina di cui si discute con il decreto Sostegni ter (DI n. 4/2022) e dal decreto Aiuti (DI n.50/2022).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione del decreto Sostegni ter riguardano:

- la possibilità per banche, intermediari finanziari abilitati, società appartenenti a un gruppo bancario vigilato e imprese di assicurazione autorizzate all'operatività in Italia di effettuare due cessioni dei crediti d'imposta successive alla prima;

- il divieto di cessioni parziali successive per le cessioni a partire dal 1° maggio 2022, con l'attribuzione di un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni.

Per quel che concerne invece il decreto Aiuti, l'articolo 14 del DL n.50 del 2022 ha previsto che banche e società appartenenti a un gruppo bancario vigilato, possano sempre cedere il credito in favore dei clienti professionali privati.

Tali clienti devono aver stipulato un contratto di conto corrente con la banca in questione o con la banca capogruppo. Non è invece prevista la possibilità di un'ulteriore cessione da parte dei clienti indicati.

Pertanto, il nuovo provvedimento emanato dal Fisco interviene su alcuni punti:

- termini per la presentazione della comunicazione, che pur essendo confermate al 16 marzo, si arricchiscono di un ulteriore termine al 5 aprile per l'annullamento o la sostituzione di quelle inviate a marzo;
- obblighi dei cessionari e fornitori relativamente all'obbligo di comunicare alla Piattaforma la scelta di utilizzare le rate in compensazione;
- modalità di effettuare la comunicazione per la cessione o lo sconto in fattura in base alle nuove regole e limiti.

Il primo innovativo intervento introdotto dal provvedimento 10 giugno riguarda la completa riscrittura del punto 6 del provvedimento del 3 febbraio che si occupa delle ulteriori cessioni.

La ragione è evidente poiché è proprio questa la parte che ha maggiormente subito modifiche a opera dei decreti già citati. La riscrittura è fedele alle norme, in relazione ai limiti relativi alle cessioni successive alla prima.

Inoltre, tra le altre cose è stato precisato che in relazione alla possibilità concessa alle banche e alle società appartenenti a un gruppo bancario di effettuare la cessione a favore dei clienti professionali privati, che abbiano stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione, le relative funzionalità della Piattaforma per comunicare le predette cessioni saranno disponibili a partire dal 15 luglio 2022.

Il provvedimento del 10 giugno 2022 stabilisce quindi una serie di novità che sinteticamente riportiamo:

- i fornitori che hanno applicato gli sconti, possono cedere i relativi crediti ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari. In tale contesto, i successivi cessionari possono effettuare una sola ulteriore cessione a favore dei richiamati soggetti “qualificati”, i quali possono effettuare una sola ulteriore cessione esclusivamente a favore di altri soggetti “qualificati”;
- se la comunicazione è stata inviata all’Agenzia delle entrate entro il 16 febbraio 2022, i primi cessionari possono cedere il credito ad altri, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti, sempre “qualificati”;
- con riferimento ai crediti acquistati dai successivi cessionari, comunicati tramite la piattaforma fino al 16 febbraio 2022, resta fermo quanto previsto dall’articolo 28, comma 2, del dl “Sostegni-ter” convertito, circa la possibilità di cedere il credito ad altri soggetti “qualificati”, che possono poi procedere alla cessione dei crediti in favore di altri soggetti “qualificati”;
- la comunicazione delle cessioni deve essere effettuata esclusivamente dal cedente tramite la piattaforma cessione crediti, dopo aver accettato la cessione, utilizzando la stessa piattaforma;
- i cessionari utilizzano i crediti d’imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l’accettazione della cessione attraverso la piattaforma. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale;
- le rate annuali dei crediti derivanti dall’esercizio delle opzioni da parte dei titolari delle detrazioni, comunicate all’Agenzia dal 1° maggio 2022, non possono formare oggetto di cessioni parziali successive. A tal fine, a ciascuna rata è attribuito un codice identificativo univoco da indicare nelle comunicazioni delle eventuali successive cessioni tramite la piattaforma cessione crediti. Tali disposizioni non si applicano ai crediti derivanti dalle opzioni comunicate all’Agenzia entro il 30 aprile 2022, ivi comprese le comunicazioni relative alle spese del 2020 e del 2021 inviate dal 9 al 13 maggio 2022 (risoluzione n. 21/2022);

- i contratti di cessione conclusi in violazione delle disposizioni fissate dall'articolo 121, comma 1, del decreto "Rilancio" e dall'articolo 28, comma 2, del dl "Sostegni-ter" sono nulli.

Tra le novità di rilievo varate qualche giorno fa dall'Agenzia delle Entrate vi è come detto quella che preannuncia nuove funzionalità della Piattaforma, destinate alle comunicazioni della cessione del credito dalle banche ai clienti professionali.

In linea con quanto disposto dal decreto Sostegni ter (DI n. 4/2022) e dal decreto Aiuti (DI n.50/2022), dal 15 luglio 2022 la Piattaforma permetterà ai soggetti "qualificati" (cioè le banche e le società appartenenti a un gruppo bancario "vigilato") di comunicare al fisco la cessione del credito dei bonus edilizi a favore dei clienti professionali privati che hanno un conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà di ulteriore cessione.

Il provvedimento dell'ADE interviene anche sulle modalità di utilizzo dei crediti.

In particolare, oltre a confermare che i cessionari e i fornitori sono tenuti preventivamente a confermare l'esercizio dell'opzione, esclusivamente con le funzionalità rese disponibili nell'area riservata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, si precisa che:

I cessionari utilizzano i crediti d'imposta secondo gli stessi termini, modalità e condizioni applicabili al cedente, dopo l'accettazione della cessione, da comunicare esclusivamente a cura degli stessi cessionari tramite la Piattaforma cessione crediti. Inoltre, in caso di utilizzo in compensazione, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate dal 1° maggio 2022, è necessario comunicare preventivamente, tramite la suddetta Piattaforma, la scelta irrevocabile di fruizione in compensazione, con riferimento a ciascuna rata annuale; l'utilizzo in compensazione di ciascuna rata può avvenire anche in più soluzioni.

Quindi per le richieste relative a crediti dal 1° maggio 2022, **si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione.** Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.

Il provvedimento del 10 giugno u.s. dell'ADE modifica un precedente provvedimento della stessa ADE dello scorso 3 febbraio 2022 e tiene conto della possibilità di effettuare due ulteriori cessioni dei crediti a favore di banche e intermediari finanziari iscritti all'albo, di società appartenenti a un gruppo bancario iscritto all'albo ovvero di imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia.

In particolare incide sulle parti del provvedimento del febbraio 2022 che aveva definito le modalità di attuazione della disciplina del Superbonus, con particolare riguardo alla possibilità del soggetto beneficiario di optare, in luogo dell'utilizzo diretto della detrazione, per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori che hanno realizzato gli interventi o, in alternativa, per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.

Tale nuovo provvedimento, se, da un lato, appariva necessario per adeguare le modalità dettate nel febbraio scorso alle novità normative nel frattempo intercorse (ci si riferisce al DL 50/2022), di fatto si atteggia a provvedimento di tipo organizzativo, che non risolve le problematiche ed i limiti imposti al Superbonus dalle norme che, negli ultimi mesi, sono state adottate al dichiarato scopo di limitarne e renderne più difficile l'attuazione.

Gli intermediari finanziari possono essere cessionari di crediti bancari ma solo se sono titolari di un C/c presso la banca cedente, ma non hanno la facoltà di ulteriore cessione. Non è chiaro che cosa dovrebbero farne di tali crediti visto che sono intermediari ma, per divieto legislativo, non li possono intermediare a nessuno.

Il comma 1 dell'art. 121 del decreto Rilancio, concernente la cessione dei crediti derivanti da interventi edilizi "optabili", è nuovamente oggetto di integrazioni e modifiche da parte del neo introdotto art. 14 del decreto Aiuti.

Il legislatore accantona il primo modello di "quarta cessione" e modifica il meccanismo disegnato per banche e intermediari finanziari, i quali potranno cedere liberamente i crediti di imposta legati agli interventi edilizi di cui agli articoli 119 e 121 del D.L. n. 34/2020, senza necessariamente attendere i tre passaggi previsti finora. Tali soggetti potranno, infatti, procedere, per le sole comunicazioni trasmesse dopo il 1° maggio, a un ulteriore trasferimento rivolto necessariamente a correntisti qualificati come clienti professionali (si pensi, a titolo esemplificativo, ad altre banche, assicurazioni o imprese).

Ferma restando l'opzione alternativa, in luogo della fruizione diretta della detrazione da parte dei beneficiari nella propria dichiarazione dei redditi, per la cessione del credito o per lo sconto sul corrispettivo, dopo una prima cessione (direttamente da parte del beneficiario oppure da parte del fornitore che ha applicato lo sconto in fattura) in favore di qualsivoglia terzo cessionario, sono previste due ulteriori cessioni a favore esclusivamente dei soggetti vigilati.

Il legislatore, modificando ulteriormente quanto indicato dal comma 1 dell'art. 121, aggiunge, per le comunicazioni (prima cessione o sconto in fattura) presentate dal 1° maggio 2022, un'ulteriore ed ultima cessione, effettuata dalle banche, ovvero dalle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto all'albo di cui all'art. 64 TUB, a favore dei "clienti professionali privati" di cui all'art. 6, comma 2-quinquies TUF, che hanno stipulato un contratto di conto corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo. Tale ulteriore cessione dovrà considerarsi, tuttavia, come ultima poiché non saranno possibili altri trasferimenti.

La versione precedente relativa al meccanismo legato alla quarta cessione, così come introdotto dalla legge di conversione del D.L. n. 17/2022 (decreto Energia), prevedeva che le banche e gli istituti finanziari, esaurite le precedenti tre cessioni (una libera e due a soggetti qualificati), potessero trasferire i crediti ai propri correntisti. Tale circuito poteva risultare, tuttavia, farraginoso e avrebbe potuto creare potenziali ritardi non in linea con le esigenze della filiera.

Il decreto Aiuti, quindi, convergendo evidenti necessità del sistema, integra la norma con due novità fondamentali rispetto alla precedente versione:

- la prima, relativa alla cessione anticipata;
- la seconda, invece, è che gli enti creditizi non potranno più rivolgersi a qualsiasi soggetto terzo per la cessione, bensì a soggetti qualificati (tra questi, si evidenziano le banche, le imprese di investimento, gli istituti finanziari autorizzati o regolamentati, le imprese di assicurazione, gli organismi di investimento collettivo, i fondi pensione, gli agenti di cambio e le imprese che abbiano determinate caratteristiche, come un fatturato netto di almeno 40 milioni di euro).

L'aspetto più problematico riguarda però un elemento specifico: la quarta cessione del credito è ammessa solo per le comunicazioni della prima cessione del credito o dello sconto in fattura inviate all'Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022. **Non sarà quindi**

possibile configurare la quarta cessione in relazione a tutti quei crediti che, alla data del 30 aprile, risultavano essere già a disposizione delle banche. Tale termine normativo, se confermato, comprometterà gli intenti dell'impianto normativo, giacché la saturazione dei vari plafond messi a disposizione delle banche è imputabile proprio a crediti "vecchi", facenti capo a comunicazioni trasmesse ben prima del 1° maggio 2022.